



## TAVOLO OPERATIVO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI E NEI LUOGHI DI LAVORO

### SCHEDA TECNICO NORMATIVA 9

**ARGOMENTO:** Imprese edili straniere che operano in Italia, Lavoratori stranieri distaccati attivi in Italia, Lavoratori Italiani che operano all'estero.

**OBIETTIVO DEL TAVOLO:** Valutazione dei requisiti delle imprese e dei lavoratori stranieri che operano in Italia con particolare riferimento ai compiti che la normativa di settore pone in capo al Committente, al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore e al datore di Lavoro.

#### INQUADRAMENTO NORMATIVO:

Modello A1 – link in stati Ue, See, svizzera: Reperibile su sito INPS/Lavoro/  
(<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.rilascio-certificazione-a1-per-attivita-lavorative-in-stati-ue-see-svizzera.html>)

Interpello 06/09 del 06 febbraio 2009 (interpello 6\_2009 in allegato)

D.lgs. n. 72 del 2000 (Dlgs 72\_2000 in allegato)

Quesiti sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Sicuri di Essere sicuri (gruppo di lavoro Info.Sicuri)  
Punto 3.9 pag. 43” Quali *documenti devono essere pretesi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale di un'impresa straniera incaricata di eseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?*” (in allegato)

Art. 37 D.lgs. 81-08

Art. 90, comma 9, del D.lgs. 81-08

Art. 3 comma 6 del Dlgs.81-08

Circolare 4/2024 patente a crediti Ispettorato Nazionale del Lavoro (in allegato)

#### ELEMENTI DI DIBATTITO DEL TAVOLO:

- Analisi dei requisiti che le imprese straniere, lavoratori stranieri autonomi e distaccati devono rispettare per lavorare in Italia.
- Valutazione della normativa in riferimento all'impresa estera, con approfondimento su:
  - formazione
  - verifica dell'idoneità tecnica professionale
  - coperture previdenziali, Durc e modello A1



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale  
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino

- documentazione tecnica e verifiche documentali
- patente a punti

### CONSIDERAZIONI DEL TAVOLO:

Con riferimento all'obiettivo prefissato, il tavolo ha ritenuto di approfondire l'analisi dei disposti normativi e degli obblighi dei vari soggetti con compiti di sicurezza, identificando le tematiche ricorrenti nella prassi quotidiana. Si riportano gli esiti del dibattito con specifico riferimento alle imprese e lavoratori stranieri che intendono operare in Italia.

### FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08, per i lavoratori, *“il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”*.

Ne discende che il soggetto formatore, per rilasciare l'attestato, dovrà erogare la formazione nella lingua compresa dal lavoratore.

L'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, indica i contenuti minimi della formazione da erogare, e prevede che *“nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”*.


Il programma della formazione da erogare è quello previsto dall'Accordo Stato Regioni. Se la formazione dei lavoratori stranieri effettuata nel loro paese di origine rispetta i contenuti minimi definiti dall'ASR, gli attestati potranno essere ritenuti validi.

### VERIFICA IDONEITA' TECNICA PROFESSIONALE

In termini generali qualsiasi ditta o lavoratore autonomo esterno che svolga attività lavorativa in Italia, dovrà ottemperare a quanto previsto dalla Normativa Italiana.

Pertanto, un'impresa straniera dovrà presentare ai fini della verifica dell'ITP i documenti previsti dall'Allegato XVII e dall'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08.

In merito alla verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all'interpello n. 6/09 del 6.2.2009 e al vademecum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul “distacco dei lavoratori nell'Unione Europea”.



*Schema riassuntivo per la verifica dell'ITP delle imprese straniere che intendono operare in Italia*

#### MODELLO A1

Un lavoratore “distaccato” o autonomo, se intende lavorare temporaneamente in un altro paese UE, può mantenere la copertura previdenziale del paese in cui hai lavorato prima di essere distaccato.

Il modello A1 certifica pertanto, che il lavoratore, distaccato rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese Ue in cui ha sede l'impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell'attività lavorativa autonoma. Il distacco può riguardare sia il lavoratore dipendente che il lavoratore autonomo.

Il certificato A1 deve essere rilasciato in tutti i casi in cui risultino soddisfatte le condizioni per il distacco previste dalla normativa comunitaria e per ogni soggetto distaccato e viene rilasciato al posto del DURC

Tale adempimento deve essere svolto tramite la compilazione del Modello A1. (Per Italia Portale INAIL)

Per il lavoratore dipendente l'ipotesi del distacco si verifica nel caso in cui il datore di lavoro trasferisce, per suo conto, il lavoratore in un altro paese dell'Unione Europea. Per il lavoratore dipendente la richiesta del predetto certificato deve essere fatta dal datore di lavoro.

Il modulo **A1** certifica che il lavoratore distaccato è iscritto al regime previdenziale del suo paese di origine e non è tenuto a versare i contributi nel paese ospitante.

Al momento della richiesta occorre specificare la data di inizio e di fine del distacco nell'altro paese dell'UE. **Il periodo massimo che si può indicare nel modulo è di 24 mesi.**



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale  
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino

Se il distacco si protrae oltre 24 mesi, o necessita di essere prolungato, come il datore di lavoro puoi può:

- richiedere all'ente che rilascia il modulo A1 di concedere una proroga - questa non viene concessa automaticamente ed è soggetta a un accordo reciproco tra il paese d'origine e il paese di destinazione
- far iscrivere il dipendente al sistema previdenziale del paese ospitante.

Per il lavoratore autonomo la richiesta del certificato A1 deve essere fatta direttamente dall'interessato.

La sede INPS territorialmente competente è, nel caso del lavoratore dipendente, quella di iscrizione del datore di lavoro e, nel caso del lavoratore autonomo, quella di iscrizione dell'interessato.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Servizio che risponde a quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della regione Piemonte su questioni di ordine generale relative all'applicazione della normativa di settore in una risposta riferita alla documentazione relativa alle imprese straniere precisa che (rif. Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Punto 3.9 pag. 43 Info.Sicuri):

- *per la documentazione tecnica specifica, quale ad esempio si intende Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impianti, ecc.*
- *per rischi non considerati nella valutazione generale*
- *per aspetti non oggetto di norme nel paese d'origine, oppure non presenti fra le attività effettuate dall'impresa nel paese d'origine oppure ancora per rischi riferibili ad attività effettuate solamente in Italia*

*va fatto riferimento alle norme italiane e quindi vanno redatti i documenti o le integrazioni necessarie.*

In riferimento a quanto sopra citato, il tavolo ritiene che per gli aspetti generali relativi alla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc. è possibile che le imprese comunitarie dispongano già della documentazione necessaria redatta secondo le norme del loro paese. In ogni caso tale documentazione dovrà essere conforme alla Normativa Vigente Italiana, tradotta in italiano per opportuna verifica.

A titolo di esempio si ritiene opportuno sottolineare che il P.O.S., essendo il documento che valuta i rischi concreti del cantiere, dovrà essere redatto in base ai contenuti minimi previsti dall'Allegato XV, punto 3.2.1.

#### **Casi esemplificativi di adempimenti per il lavoratore che deve lavorare in Italia:**

- Il lavoratore in possesso di formazione fatta nel proprio paese, nel caso in cui venga a lavorare in Italia assumendo la mansione di ponteggiata, se non in possesso di attestato per questa mansione dovrà avere una specifica formazione con patentino da ponteggiata.



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale  
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino

- Un manovratore di un mezzo auto sollevante dovrà avere una specifica formazione e quindi patentino, e relativa sorveglianza sanitaria.
- Nel caso di Impresa unica, dove non sia stato nominato il coordinatore e quindi non sia presente il PSC, Il sarà cura del Committente/RL dovrà verificare la presenza ed il rispetto della norma italiana (Allegato XVII).

### PATENTE A PUNTI

Sia le imprese e i lavoratori autonomi UE che Extra UE sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani, con le medesime modalità delle ditte italiane.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda (come indicato nella Circolare 4/2024 in allegato) va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).

Si ribadisce che ai fini della documentazione da presentare per la richiesta della patente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente: il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Scheda approvata a Marzo 2025



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale  
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino

*Ordine Architetti (Focus Group Sicurezza)*

*Servizio S.Pre.Sal Asl Città di Torino,*

*Servizio S.Pre.Sal To 3,*

*Servizio S.Pre.Sal To 5*

*Ispettorato Area Metropolitana Torino-Aosta*